



Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina - cd dl Energia e Investimenti

NOTA SINTETICA

PREMESSA

Le difficoltà riscontrate da Anci in diversi documenti di sollecitazione verso il Governo e nelle audizioni sui decreti legge n. 4/2022 -cd sostegni ter, n. 17/2022 – cd 1°dl energia e al DEF 2022 sono state in parte recepite nel nuovo decreto **-cd Energia e Investimenti-** approvato in Consiglio dei ministri lunedì 2 maggio e non ancora pubblicato in GU.

Le bozza disponibile ad oggi contiene infatti diverse norme finanziarie di interesse per gli enti locali.

Le norme di più ampio impatto sono:

✓ FINANZA LOCALE

Art. 36, co. 3 – il contributo per i maggiori oneri correlati ai costi energetici (dl 17, art. 27, co 2) **augmenta di 170 mln.** per i Comuni (in aggiunta ai 200 mln. del dl 17) e di 30 mln. per le Città metropolitane e le Province (in aggiunta ai 50 mln. del dl 17).

Il riparto dei 200 mln. sarà all'esame della CSC l'11 maggio pv. Il riparto degli ulteriori 170 mln. è previsto entro giugno.

Art. 36, co. 4 – applicabilità dell'avanzo libero direttamente nello schema di bilancio di previsione dopo l'approvazione consuntivo 2021.

Art. 39, co. 11 – proroga al 31 maggio del termine dei provvedimenti TARI (PEF-regolamento-tariffe). Il termine viene strutturalmente prorogato rispetto all'ordinario 30 aprile nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva.

✓ APPALTI

Art. 25 - per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, vengono stanziati **3 mld di euro per il 2022, 2,55 mld di euro per il 2023 e 1,5 mld di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.**

✓ **ACCOGLIENZA**

Art. 40, co. 4 – 40 mln. ai Comuni per maggior spesa sociale collegata all'accoglienza di rifugiati dall'Ucraina;

Art. 42 – ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina riconosciuto un contributo fino a 100 €/giorno per accoglienza da ripartire con ordinanza Protezione civile.

✓ **CONTRIBUTI PER CITTÀ METROPOLITANE E GRANDI CITTÀ**

Art. 37 – 80 mln annui per il 2022-2023 a favore di Città metropolitane e Province che hanno perdite significative dei gettiti IPT o RCauto in rapporto al gettito del 2019.

Art. 38 – 600 mln per contributi agli investimenti dei Comuni con più di 800 mila abitanti 2022/2026, ad integrazione degli interventi PNRR;

Art. 39, co. 1 – 45 mln. tra il 2022 e il 2023 per le Province e le Città metropolitane in crisi finanziaria (riguarda alcune Province).

Art. 39, co. 2-8 – **testo ancora in valutazione**, dovrebbe contenere una norma di sostegno per i Comuni capoluogo di provincia in difficoltà finanziaria.